

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 gennaio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. NICOLA RIGAMONTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, CGS;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE:

- NOTA N. 3075/280PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012;

- NOTA N. 3073/279 PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Monza Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

1. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, CGS IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)

La C.G.F. visti gli atti, sentite le parti,

ordina

alla società A.S. Andria BAT S.r.l. di fornire provata dimostrazione della sussistenza, alla data del 17.9.2012, della disponibilità finanziaria, anche derivante dalla esistenza di un contratto di affidamento bancario, eventualmente ulteriore rispetto alle somme fisicamente presenti in conto corrente.

Per l'esecuzione del suddetto incombenza istruttorio è fissato il termine del 31.1.2013.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete